

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 873**

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori VEGAS, BALDINI, MANUNZA, BURANI  
PROCACCINI, ALBERTI CASELLATI, NESSA, COSTA,  
BIANCONI, BETTAMIO, CANTONI, CARRARA, GIULIANO,  
BONFRISCO, PIANETTA, IZZO, MORRA, PASTORE,  
FERRARA e NOVI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2006**

---

Introduzione dell’articolo *79-bis* della Costituzione recante  
principi generali in materia di legislazione sulla cittadinanza

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale si propone di inserire nella nostra Carta fondamentale l'articolo 79-bis, con il quale si stabilisce che le leggi in materia di cittadinanza debbano essere deliberate a maggioranza dei due terzi di ciascuna Camera, ovvero con la stessa maggioranza qualificata richiesta per la concessione di amnistia ed indulto.

Per comprendere la *ratio* di questa norma, sarà sufficiente svolgere alcune brevi considerazioni. La normativa sulla cittadinanza oggi in vigore risale al 1992, quando la legge 5 febbraio 1992, n. 91, sostituì un testo risalente al 1912, (legge 13 giugno 1912, n. 555) riordinando la materia alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale. Peraltro, tale legge riconferma la prevalenza dello *jus sanguinis*, cioè dell'acquisto automatico della cittadinanza quando il padre o la madre siano cittadini, rispetto allo *jus soli*, la cui applicazione è limitata ai casi di nascita sul territorio di figli di ignoti o apolidi o di figli che non seguono la cittadinanza dei genitori.

Ormai da più parti si sottolinea la necessità di modificare la normativa in questione, in quanto lo *jus sanguinis* è tradizionalmente collegato a Paesi nei quali la popolazione emigra per lavoro e non, piuttosto, a Paesi che sono luogo di destinazione dei flussi migratori: e così il Ministro dell'interno, in occasione dell'apertura, pochi giorni fa, dei lavori della quarta riunione della Consulta per l'Islam italiano, ha dichiarato che la riforma della normativa sulla cittadinanza è uno dei primi obiettivi del Governo.

A questo punto bisogna ricordare che il termine cittadinanza indica un corredo di diritti e doveri che deve essere riconosciuto ai cittadini, a prescindere dalla loro condizione sociale; in altre parole, la cittadinanza costituisce un mezzo per applicare altre norme dell'ordinamento. Essa rappresenta, infatti, titolo per l'esercizio dei diritti politici e, più in generale, per la partecipazione alla vita dello Stato - accesso agli impieghi pubblici e a determinate professioni -, è il mezzo per determinare l'appartenenza allo Stato rilevante per il diritto internazionale pubblico nonché lo statuto personale degli individui nel diritto internazionale privato e nella disciplina di altri rapporti privatistici, come le relazioni familiari e il diritto successorio.

Da quanto premesso si ricava che, pur condividendo, in linea di principio, la necessità di mettere mano alla disciplina in esame per adeguarla alla mutata realtà sociale, occorre assicurare che la riforma di una normativa così rilevante sia il frutto di una scelta nazionale, pensata e consapevole, e non solo il frutto di colpi di maggioranze mutevoli. In questo si concreta il disegno di legge costituzionale in esame che, imponendo di deliberare le leggi in materia di cittadinanza a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, assicura che qualunque modifica alla attuale normativa avvenga con il meditato consenso di un ampio settore delle forze politiche rappresentate in Parlamento.

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

---

### Art. 1.

1. Dopo l'articolo 79 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 79-bis. - Le leggi in materia di cittadinanza sono deliberate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni articolo e nella votazione finale».

